

L'anarchismo giuridico di Schelling tra escatologia e teocrazia

Andrea Raciti

The core hypothesis of this inquiry consists of the following thesis: Schellingian legal thought constitutes a kind of legal anarchism which represents a specific form of theocratic eschatology. If it is correct to assert that, on the one hand, Schelling constantly elaborates and reformulates an ontology adept at the foundation of the Rechtslehre, it is equally true that, on the other hand, it is legal anarchism which orients the speculative direction of ontology itself. Thus, legal anarchism as politics of ontology is eminenter that particular configuration of intersubjective relationships, and, specifically, of those between the individual and the legal order of State, which represents itself as a precise theocratic self-foundation, namely a sort of anarchist and mystical society which lives inside the political reality, but, at the same time, considers itself as beyond the State and its law.

Keywords: Schelling, Legal Anarchism, Theocracy, Eschatology, Politics of Ontology.

1. *Il dio smembrato*

La filosofia del diritto si presenta come una sezione della sfera speculativa del pensiero schellinghiano che pervade l'intera prestazione intellettuale del filosofo, ripresentandosi in precisi momenti decisivi della sua riflessione metafisica. Infatti, si staglia dinanzi a noi alla stregua di una creatura frammentaria, dispersa, polverizzata all'interno del Sistema, nelle diverse fasi della costante rielaborazione di esso.

A causa di questo carattere di *theós sparagmós*, dio smembrato immanente al Sistema, la riflessione gius-filosofica schellinghiana non pare abbia mai potuto acquistare il rango che le sarebbe proprio, né nel cosiddetto "canone" della filosofia giuridico-politica o della filosofia morale né, per di più, nell'ambito della stessa trattazione storiografica del pensiero di Schelling. Tuttavia, pur essendo smembrato, e, anzi, proprio in virtù di ciò, il *theós* può essere ricomposto.

Ed è proprio a quest'altezza che emerge la nostra ipotesi di ricerca. Anzitutto, la filosofia del diritto schellinghiana non sarebbe altro che una *Staatslehre*, la quale, attraverso la riformulazione a cui il filosofo la sottopone, parallelamente a quella che opera sulla sua meta-